



APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

nella procedura semplificata di approvazione secondo l'articolo 22 OAPCM
(Ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari; RS 510.51)

DEL 14 GENNAIO 2025

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
come autorità concedente*

nel caso della domanda del 25 luglio 2024

da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale,

concernente

**COMUNE DI LOCARNO, AERODROMO MILITARE LOCARNO:
OGGETTO 3995 GA – HANGAR PARACADUTISTI**

I

constata:

1. In data 25 luglio 2024 armasuisse Immobili (la richiedente) ha sottoposto alla Segreteria generale del DDPS (Autorità d'approvazione) il progetto riguardante la costruzione di un impianto fotovoltaico sulla Base aerea militare di Locarno.
2. L'Autorità d'approvazione ha condotto una procedura di consultazione e i seguenti pareri sono stati raccolti:
 - 19 agosto 2024: Comune di Locarno;
 - 19 settembre 2024: Canton Ticino;
 - 23 settembre 2024: Ispettorato federale del lavoro presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO);
 - 21 ottobre 2024: Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
 - 9 gennaio 2025: Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).
3. La richiedente ha trasmesso il 9 gennaio 2025 il suo parere conclusivo sui diversi pareri raccolti.
4. I pareri verranno trattati nei seguenti considerandi.

II

considera:

A. Esame formale

1. Competenza materiale

Il progetto mira a promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili in un edificio il cui uso è esclusivamente militare. L'ordinanza concernente l'approvazione dei piani di costruzioni militari è applicabile e la Segreteria generale del DDPS è l'autorità competente per la definizione e lo svolgimento della procedura di approvazione (art. 1 cpv. 1 e 2 lett. d, art. 2 OAPCM; RS 510.51).

2. Procedura applicabile

L'Autorità d'approvazione ha constatato nell'ambito dell'esame preliminare (art. 7 OAPCM) quanto segue:

- a. il presente progetto di costruzione di un impianto fotovoltaico è soggetto alla procedura semplificata di approvazione dei piani di costruzioni militari, poiché non altera in maniera sostanziale l'aspetto esterno, ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente e non lede interessi di terzi (art. 128 cpv. 1 lett. b della legge militare, LM; RS 510.10).
- b. Il progetto di costruzione non è soggetto all'esame d'impatto ambientale (EIA) e non è rilevante in materia di piano settoriale.

3. Descrizione del progetto

Il progetto prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico (375 pannelli) con orientamento sud – nord sul tetto dell'Hangar 5 (3995/GA). La posa dei pannelli seguendo la forma del tetto e, con la sporgenza limitata, non andrà a invadere la visuale sulle piste da parte della torre di controllo. I pannelli fotovoltaici avranno come caratteristica indispensabile di evitare il riprodursi di fasci luminosi che potrebbero abbagliare l'attività aviatoria, nel rispetto delle norme vigenti, adottando un telaio costruttivo in nero opaco e la superficie del vetro di protezione delle celle in nero opaco non riflettente. Gli inverter verranno posizionati all'interno del locale tecnico dell'Hangar 5. Il progetto prevede inoltre l'installazione di una scala esterna per permettere l'accesso sul tetto.

B. Esame materiale

1. Parere del Comune di Locarno

Nel suo parere del 19 agosto 2024 il Comune di Locarno ha emesso un parere favorevole ed ha comunicato non avere particolari osservazioni in merito al progetto.

2. Parere del Canton Ticino

Il Dipartimento del territorio del Canton Ticino ha preavvisato favorevolmente il progetto e ha sottoposto il progetto ai servizi coinvolti, i quali si sono pronunciati come segue.

Ufficio dei corsi d'acqua

L'Ufficio ha indicato che il mappale dove è previsto il progetto è esposto a pericolo di alluvionamento del fiume Ticino (zona di pericolo residuo) e di esondazione del Lago Maggiore (zona di pericolo medio). Di conseguenza, l'Ufficio ha formulato la seguente raccomandazione:

- (1) la richiedente è invitata a condurre una valutazione sull'accettanza dei rischi derivanti da questi fenomeni e a verificare le raccomandazioni presenti sul sito: <https://www.protection-dangers-naturels.ch>.

Ufficio della natura e del paesaggio

In materia di protezione della natura e del paesaggio, l'Ufficio ha tenuto a ricordare che il presente progetto è previsto all'interno della zona di protezione C delle Bolle di Magadino come pure è un oggetto dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, oggetto n° 1802) e dunque da proteggere secondo l'articolo 6 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). L'Ufficio ha sottoposto il progetto anche alla Fondazione Bolle di Magadino. In seguito alla loro analisi è stato emesso un preavviso favorevole privo di condizioni poiché il progetto non presenta fattori o elementi che pregiudichino gli obiettivi di protezione.

Ufficio della pianificazione locale

L'Ufficio non ha emesso alcuna richiesta ed ha indicato non essere competente trattandosi di un fondo ubicato all'interno del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA, 2014), e che la legislazione sull'aviazione è di competenza federale secondo la Costituzione federale (art. 87 Cst.; RS 101).

La Sezione della protezione dell'aria e del suolo, l'Ufficio della caccia e della pesca, l'Ufficio del demanio e dell'Aeroporto cantonale e l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro sono stati consultati ed hanno emesso un preavviso favorevole senza formulare alcuna richiesta.

3. Parere della SECO

Nel suo parere, la SECO, Ispettorato federale del lavoro, ha emesso le seguenti richieste da rispettare:

- (2) Qualora dovesse essere necessario camminare sui tetti con una certa frequenza (una volta all'anno o più spesso), l'accesso deve avvenire attraverso un'infrastruttura fissa o dall'edificio stesso conformemente le indicazioni SECO relative all'articolo 11 dell'ordinanza 4 sulla legge del lavoro (OLL 4; RS 822.114) e la Guida CFSL all'articolo 19 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30);
- (3) Per accedere a sottotetti o a tetti piani sono ammesse scale pieghevoli o a fisarmonica con un angolo di inclinazione $> 40^\circ$ piano solo se:
- l'accesso è utilizzato raramente (una volta al mese al massimo);
 - la scala è provvista di un corrimano dalle due parti;
 - devono essere trasportati solo utensili e materiale che permettono di mantenere le due mani libere;
 - le parti della botola non necessarie all'accesso sono provviste di una protezione contro le cadute;
 - l'accesso non è utilizzato per trasportare persone ferite.
- (4) È indispensabile impedire i rischi di caduta dal tetto;
- (5) Per i lavori di manutenzione su tetti piani e tetti con un angolo di inclinazione fino a 10° è preferibile ricorrere a misure di protezione collettive (ad es. parapetti) piuttosto che a dispositivi di protezione individuale. Per lavori di manutenzione sicuri occorre predisporre un programma di sicurezza. Le indicazioni necessarie per garantire la sicurezza sono disponibili nei seguenti documenti: opuscolo «Absturzsicherungen auf Flachdächern» (<http://www.gh-schweiz.ch>); opuscoli Suva n° 44066 e n° 44095 (www.suva.ch/tetti, www.suva.ch/psaga e www.suva.ch/anschlageinrichtungen).

4. Parere dell'UFAM

L'UFAM ha formulato un onere in materia di protezione della natura e del paesaggio:

- (6) Le seguenti condizioni relative alla costruzione e alla progettazione degli impianti fotovoltaici devono essere adempiute:
- per i moduli solari andrebbero scelti possibilmente colori neutri e scuri, evitando in particolare i moduli di colore blu brillante;
 - devono essere utilizzati esclusivamente moduli solari opachi e a bassa riflessione.

Motivazione: salvaguardia per quanto possibile ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LPN.

In materia di prevenzione e di pericoli, l'UFAM, senza formulare una domanda, ha indicato concordare con le informazioni e i requisiti corrispondenti del preavviso cantonale. Esso ha raccomandato che la richiedente garantisca una protezione adeguata, poiché è responsabilità del proprietario dell'edificio di proteggere la proprietà potenzialmente interessata dalle inondazioni.

5. Parere dell'UFAC

L'UFAC ha preavvisato favorevolmente il progetto con riserva di un'unica domanda:

- (7) Nella fase di montaggio dei pannelli solari, le attrezzature di cantiere (gru, autogru, ecc.) devono essere inserite, a cura del progettista o della richiedente, nel Data Collection Service (DCS) su seguente sito: <https://obstacleportal.ch>

6. Valutazione da parte dell'autorità concedente

a. Natura e paesaggio

Il progetto si trova all'interno del perimetro "Delta del Ticino e della Verzasca" iscritto nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP, oggetto n°1802), e quindi tutelato ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451).

L'UFAM ha richiesto in materia di protezione della natura e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 6 LPN, che la scelta dei moduli solari ricada su moduli solari possibilmente di colori neutri e scuri, evitando in particolare i moduli di colore blu brillante (6). I moduli devono inoltre essere esclusivamente moduli solari opachi e a bassa riflessione.

La richiedente ha accolto la richiesta dell'UFAM nel suo parere conclusivo.

L'Autorità di approvazione constata che gli obiettivi di protezione dell'oggetto IFP n°1802 è di conservare, in particolare, il carattere naturale e intatto del paesaggio delizioso come pure la ricchezza strutturale, la qualità, l'estensione e la funzionalità ecologica del complesso mosaico di tipologie ambientali, habitat che permette la sosta migratoria, la nidificazione e lo svernamento di numerose specie avifaunistiche pregiate.

L'Autorità di approvazione, dopo aver effettuato una ponderazione degli interessi protetti considera che la realizzazione del progetto – che mira anche un miglioramento per l'ambiente – può essere autorizzata nel rispetto della domanda presentata dall'UFAM. *Un onere sarà disposto in tal senso.*

b. Sicurezza sul lavoro

Affinché venga garantita l'esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione, secondo le disposizioni vigenti, la SECO ha emesso diverse esigenze, concernente, in particolare: l'accesso al tetto attraverso un'infrastruttura fissa o dall'edificio stesso (2), l'accesso al tetto o sottotetto con utilizzazione di scale (3), le misure per prevenir i rischi di caduta (4-5).

Nel suo parere conclusivo, la richiedente ha indicato che le misure di sicurezza raccomandate dalla SECO verranno implementate nel progetto. L'Autorità d'approvazione considera le richieste giustificate e proporzionate e *ne consegnerà un unico onere.*

c. Pericoli naturali

Nel suo parere l'Ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino ha emesso una raccomandazione poiché il progetto è previsto in una area esposta a pericolo di alluvionamento del fiume Ticino (zona di pericolo residuo) e di esondazione del Lago Maggiore (zona di pericolo medio), ossia ha invitato la richiedente a condurre una valutazione sull'accettazione dei rischi derivanti da questi fenomeni. L'UFAM ha indicato concordare con il Cantone in questo ambito, senza formulare una richiesta. Nel suo parere conclusivo la richiedente ha indicato che gli inverter saranno posati al di sopra della quota di esondazione del lago (198 m. s. m.) e che intende ad ogni modo assumersi il rischio residuo. L'Autorità d'approvazione considera la risposta della richiedente esauritiva. Di conseguenza, si ritiene, trattandosi di una raccomandazione e sulla base del parere conclusivo della richiedente, che *nessun onere deve essere disposto in tal senso*.

d. Sicurezza aerea

L'UFAC ha formulato un'unica domanda in materia di sicurezza aerea, ovvero che la richiedente o il progettista provveda ad inserire le attrezzature di cantiere come gru o autogru nel Data Collection Service disponibile sul sito: <https://obstacleportal.ch>. La richiedente ha accolto la richiesta nel suo preavviso finale. L'Autorità d'approvazione considera la richiesta proporzionata e giustificata. *Un onere sarà ritenuto*.

e. Aria e rumore

Per quanto concerne la protezione dell'aria, devono essere rispettate l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA; RS 814.318.142.1) e la *Direttiva aria cantieri* (UFAM, 2016). I provvedimenti del gruppo A costituiscono i provvedimenti di base. Vengono applicati i provvedimenti del gruppo B se uno dei criteri (durata, superficie, cubatura) della corrispondente classe d'ubicazione è adempiuto (cfr. tab. 2).

Sia l'UFAM che il Canton Ticino non hanno emesso alcuna condizione in materia di protezione dell'aria. Secondo l'incarto di domanda, il cantiere edile è attribuito al gruppo di provvedimenti A non rientrando in nessuno dei criteri necessari per attribuire al cantiere i provvedimenti del gruppo B. L'Autorità d'approvazione considera i provvedimenti scelti in conformità con le condizioni poste dalla *Direttiva aria cantieri*. Trattandosi dell'applicazione delle disposizioni vigenti e parte dell'incarto di domanda *nessun onere è necessario*.

Il progetto deve essere realizzato nel rispetto dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.14) e dei provvedimenti della *Direttiva sul rumore dei cantieri* (UFAM, 2006, stato 2011).

L'UFAM non ha formulato nessuna domanda in materia di prevenzione dei rumori, come pure il Canton Ticino. Le prime abitazioni si trovano a più di 300 m di distanza dal cantiere, di conseguenza secondo la *Direttiva sul rumore* nessun provvedimento deve essere applicato secondo il catalogo. Tuttavia, nell'incarto di domanda, la richiedente ha indicato voler applicare i provvedimenti del gruppo A. Essendo parte dell'incarto di domanda ed in conformità con le disposizioni vigenti, *nessun onere sarà ritenuto*.

C. Risultato

Dopo aver esaminato il progetto, è possibile stabilire che esso soddisfa il diritto formale e materiale applicabile e che le premesse per l'approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.

III

decide quanto segue:

1. Approvazione dei piani

Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale, del 25 luglio 2024 concernente

Comune di Locarno, Aerodromo militare Locarno: Oggetto 3995 GA – Hangar paracadutisti

con la documentazione seguente:

- Progetto DNA-A/9722 Base aerea militare Locarno Interventi strutturali e funzionali 3995/GA, SealPlan Gmbh, 19.07.2024
- 03995_GA_60_1003_PV_P.Terreno, 1:50, Sped SA, 11.07.2024
- 03995_GA_60_1203_PV_Tetto, 1:50, Sped SA, 11.07.2024
- 03995_GA_60_1204_PV_Tetto_stringhe, 1:50, Sped SA, 11.07.2024
- 03995_GA_60_1303_PV_SEZIONE C-C, 1:50, Sped SA, 11.07.2024
- 03995_GA_60_1403_PV_Facciata ovest, 1:50, Sped SA, 11.07.2024
- 03995_GA_01_scala accesso copertura_DC_100_A3, 1:100, SealPlan Gmbh, 11.07.2024
- DNA-A9722 Allegato 9_2 Preavviso NPE, Maddalena Associati, 16.04.2024
- DNA_A9722 Allegato 9_3 Relazione tecnica, SPED De Lorenzi, 18.03.2024

è approvato fatti salvi gli oneri menzionati qui appresso.

2. Oneri

In generale

- a. L'inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità d'approvazione come pure al Comune di Locarno.
- b. La richiedente deve annunciare all'Autorità d'approvazione la conclusione dei lavori e trasmettere un rapporto sul rispetto degli oneri qui disposti, al massimo tre mesi dopo la conclusione dei lavori.
- c. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all'autorità competente per l'approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d'approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM).

Natura e paesaggio

- d. La scelta dei moduli solari deve ricadere su moduli solari possibilmente di colori neutri e scuri, evitando in particolare i moduli di colore blu brillante. I moduli devono essere esclusivamente moduli solari opachi e a bassa riflessione.

Sicurezza sul lavoro

- e. Le esigenze della SECO formulate nel suo preavviso del 23 settembre 2024 saranno rispettate.

Sicurezza aerea

- f. La richiedente deve inserire le attrezzature di cantiere come gru e autogru necessarie per l'installazione dei pannelli fotovoltaici nel Data Collection Service (DCS) (<https://obstacleportal.ch>).

3. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

4. *Notificazione*

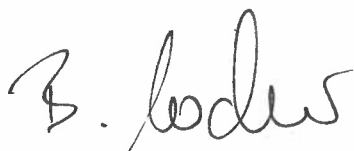
In applicazione dell'articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale.

5. *Rimedio giuridico*

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT

p.o. il capo Territorio e ambiente DDPS



Bruno Locher

Notificazione a

- armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale/Ticino, 6802 Rivera (per email - l'incarto del progetto approvato per operazione d'affari)
- Canton Ticino, Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R)
- Comune di Locarno, Divisione Urbanistica e Infrastrutture, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno (R)

P c a:

- armasuisse Immobili, SIP
- armasuisse Immobili, UNS S + T
- armasuisse Immobili, FM
- SM dell'Esercito, Immo D
- UFAM, Divisione Natura e paesaggio, 3003 Berna
- UFAC, Strategia e politica aeronautica, 3003 Berna
- Segreteria di Stato dell'economia, 3003 Berna
- Pro Natura (mailbox@pronatura.ch)
- WWF Svizzera (service@wwf.ch)